NOMINA DI UN SUPPLENTE NELLA COMMISSIONE DI REVISIONE DELLA BANCA DELLO STATO (SOSTITUZIONE DEL SUPPLENTE SIG. SERGIO GIANINI NOMINATO

DONADINI C., PRESIDENTE - Informa che la presidenza si è accordata con il Consiglio di Stato sull'inutilità di presentare un messaggio a questo proposito.

Preso atto della dichiarazione del Presidente, su proposta del capogruppo PLR, il signor Moreno Colombo è eletto alla carica di supplente nella Commissione di revisione della Banca dello Stato con 7 astensioni.

RICHIESTA DI UN CREDITO DI FR. 322'500.- PER LA PARTECIPAZIONE DELLO STATO, QUALE COMPROPRIETARIO, AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLE ISOLE DI BRISSAGO

Messaggio no. 4441 del 27 settembre 1995

Conclusioni del rapporto della Commissione della gestione e delle finanze: adesione all'entrata in materia e approvazione del decreto legislativo annesso al messaggio.

Messi ai voti senza discussione, l'entrata in materia, i singoli articoli e il complesso del decreto legislativo annesso al messaggio sono accolti all'unanimità. (Vedi B.U. 1996, pag. 16)

NATURALIZZAZIONI

Rapporto della Commissione delle petizioni e dei ricorsi del 20 novembre 1995

Su proposta della Commissione delle petizioni e dei ricorsi è accordata, con 10 astensioni, la citta-dinanza cantonale ticinese ai seguenti postulanti:

		Tassa	
	Mercandino Franco, 1927, italiano, Lugano	fr.	6'030
	Meregalli Alessandro, 1961, italiano, Ponte Capriasca	fr.	4'950
	Montesoro Deborah, 1975, italiana, Chiasso	fr.	350
-	Nikolic Jasna, 1970, croata, Mendrisio	fr.	1'090
-	Olego Y Alonso Alicia, 1945, spagnola, Lugano	fr.	350
-	Orlandi Laura, 1969, italiana, Chiasso	fr.	350
	Parisi Vincenzo, 1961, e moglie Carmela e figli Raffaele, Davide Antonio e		
	Massimiliano, italiani, Locarno	fr.	350
	Paronitti Leonardo, 1925, e moglie Edda, italiani, Lugano	fr.	1'990
-	Pasotto Arrigo, 1944, e moglie Ida, italiani, Mendrisio	fr.	4'300

352

Sessione ordinaria autunnale 1995 - Seduta VI: lunedì 4 dicembre 1995

Le informazioni devono essere sufficienti e "sachgerecht" (oggettive), così che i cittadini avranno la possibilità di esercitare i loro diritti democratici e la loro attività di controllo sugli organi pubblici.

Non bisogna dimenticare che la stampa e gli altri media, in quanto dispensatori di informa-zioni relative alla collettività pubblica, contribuiscono alla formazione dell'opinione pubblica e al controllo degli affari pubblici (Waechterfunktion der Massmedia). Per questa ragione si considera infatti che la stampa ha una missione speciale.

Un esperto italiano della materia - Aldo Lojodice - afferma che un ordinamento giuridico che limita l'accesso ai fatti che ciascuno vuole conoscere, avrà un sistema di governo esclusivo, occulto e opaco, dunque una situazione dove il Governo è irresponsabile, poi-ché esercita il potere secondo delle opinioni sconosciute agli eletti.

che esercità il potere secondo delle opinioni sconoscule agli elevati Secondo V. Cottier Bertil (in "La publicité des documents administratifs - étude de droit suédois et suisse", Lausanne, 1982) professore ed esperto svizzero in materia, la trasparenza è uno strumento di controllo ed essa è la premessa ad ogni forma di partecipazione. Trasparenza/informazione/partecipazione sono ancor più importanti nel nostro Paese che pone l'attività del cittadino al centro del funzionamento dello Stato, soprattutto con gli strumenti della democrazia diretta.

Ma c'è ancora un altro aspetto da evidenziare.

Il presidente americano Adamo Lincoln, in un suo discorso, disse che "nessuno è in grado di governare un altro senza il suo consenso", individuando così nel rapporto ideale tra il cittadino e lo Stato il nocciolo della questione: il consenso appunto, che sicuramente viene favorito e può svilupparsi al meglio se il cittadino può chiedere, conoscere, capire, dialogare e infine decidere con piena cognizione delle cose. Anche qui entra in gioco l'informazio-

Se questo processo democratico viene rispettato alla fin fine ne traggono vantaggio il cittadino stesso, che si sente pienamente compartecipe della realtà statale, e le istituzioni, che guadagnano in credibilità e in fiducia.

In questi ultimi tempi anche da noi si deve invece constatare che, pur vivendo nel mondo dell'informazione "à gogo", paradossalmente il cittadino si sente sempre più lontano dal "palazzo" e la credibilità delle istituzioni e la fiducia nelle stesse o in chi le rappresenta sono in calo vistoso.

Ma perché questo fenomeno?

Non tocca a lei entrare in un'analisi così complessa, oggetto di riflessioni da parte di molti

Uno dei motivi che però si sente di apportare è quello che di sicuro le nostre istituzioni e i suoi rappresentanti faticano ad adeguarsi alle mutate esigenze in fatto di informazione attiva - obbligo generale degli enti pubblici di informare d'ufficio e regolarmente sulla loro attività - e di informazione passiva - diritto del cittadino di ottenere su richiesta informazioni

puntuali su singoli oggetti e di consultare documenti ufficiali. Sono proprio questi diritti all'informazione attiva e passiva che si vogliono regolarmente nella legge richiesta.

Non è sua intenzione entrare nei dettagli, anche perché il rapporto al punto 3.2.3, presentando la legge del Canton Berna, spiega in modo chiaro come devono essere questi due diritti con i relativi limiti in una moderna legge sull'informazione.

Tassa Pellino Laura, 1975, italiana, Stabio Pelosi Laura, 1971, italiana, Lugano Pena Gonzalez Ernesto, 1915, cileno, Lugano 350

RAPPORTO COMMISSIONALE SULL'INIZIATIVA PARLAMENTARE 6 DICEMBRE 1993 PRESENTATA NELLA FORMA GENERICA DALL'ON. CHIARA SIMONESCHI-CORTESI E CONFIRMATARI PER UNA LEGGE SULL'INFORMAZIONE

Rapporto del 27 ottobre 1995

Conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione: adesione all'iniziativa

SIMONESCHI-CORTESI C. - Interviene brevemente quale iniziativista, innanzitutto per ringraziare i membri della Commissione della legislazione e in particolare il suo relatore on. Giovanni Merlini che, in modo approfondito, serio e anche spedito hanno esaminato, discusso e approvato l'iniziativa oggi in discussione.

Segno evidente che essa risponde, e lo si dice anche esplicitamente nelle conclusioni, ad una necessità più volte rilevata e denunciata sia in questa aula che dai mass media e che negli ultimi tempi è diventata ormai sempre più pressante. A proposito di questi ultimi, le corre l'obbligo di ringraziare anche l'Associazione Ticinese

dei giornalisti per il suo sostegno pubblico a questa nuova legge che regolerebbe e sanci-rebbe finalmente diritti e doveri dei cittadini, dei mass media e delle istituzioni riguardo all'informazione sia attiva che passiva.

La formulazione dell'iniziativa è nata da una parte da un profondo convincimento sull'importanza del rispetto del principio della trasparenza e dell'informazione del cittadino per un buon funzionamento della nostra democrazia e dal relativo disagio che si portava dentro da qualche tempo osservando l'evoluzione, non proprio positiva, del rapporto cittadino /istituzioni; dall'altra da alcuni avvenimenti che ha vissuto direttamente o che sono capitati

proprio in quell'anno (1993).

Comincia da questi ultimi e cita alcuni titoli di articoli che sollevano ora questo, ora quel problema: la segretezza dei lavori commissionali, la fuga di notizie e verbali, la mancata informazione dei cittadini in occasione di votazioni popolari o di accordi importanti, ecc.

Questi problemi sono tuttora presenti, anzi in certi casi si sono acutizzati in questi ultimi

anni, vista anche la tendenza alla personalizzazione e spettacolarizzazione della politica che ha ormai fatto breccia anche nel nostro Paese.

A proposito del principio della trasparenza il prof. J.P. Mueller in "Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung" afferma che il diritto all'informazione è una condizione essenziale per il funzionamento efficace della democrazia. I diritti democratici possono essere esercitati solo da cittadini che sono stati preventivamente informati.

353

Sessione ordinaria autunnale 1995 - Seduta VI: lunedì 4 dicembre 1995

Ricorda, solo per completezza di informazione, che la Svezia conosce una legge all'avanguardia in questo campo (vedi al proposito la già citata pubblicazione del prof. Cottier Ber-

Il costituente svedese ha delegato al legislatore, e non all'esecutivo, la competenza di le-giferare in questa materia ("Legge sulla libertà di stampa"), costringendolo a seguire sette principi che corrispondono a sette interessi preponderanti che meritano di essere protetti (per es. la sicurezza del Paese, la politica finanziaria, la necessità di prevenire o reprimere un'infrazione penale, ecc.). Le eccezioni legali sono invece regolate in una "Legge sul segreto" che riunisce a mo' di

repertorio 90 norme che riguardano per ogni campo di attività dello Stato i tipi di documenti o i generi di informazioni da proteggere. La differenza più grande tra la legislazione bernese e quella svedese è la determinazione dei limiti del segreto: per la prima sono necessari degli interessi pubblici e privati preponderanti stabiliti dagli organi giudiziari (giurisprudenza), per la seconda è il legislatore che decide, in una legge, ciò che è segre-

Con queste osservazioni porta il consenso del gruppo popolare democratico e invita il Gran Consiglio ad approvare il rapporto della Commissione della legislazione.

BOBBIA' E. - Interviene per portare l'adesione del gruppo PLR all'iniziativa parlamentare generica del 6 dicembre 1993 dell'on. Simoneschi-Cortesi e confirmatari. Un'adesione più che altro ai principi enunciati e ben ripresi dal relatore Giovanni Merlini, dopo il proficuo dibattito nella Commissione della legislazione e cioè:

- l'obbligo generale per l'Ente pubblico di informare (informazione attiva);
- il diritto del cittadino ad essere informato (informazione passiva):
- e dunque senza alcun impegno ulteriore ad accettare eventuali strutture interne o esterne ed aumenti di personale per svolgere l'attività informativa richiesta. Fa questa puntualizzazione, a futura memoria, congiuntamente a due auspici all'attenzio-

ne del Consiglio di Stato che sono:

- 1. di voler agire entro termini di impostazione di valenza professionale ma anche razionale e contenuta nei costi;
- 2. di far ricorso, per quanto possibile e professionalmente sostenibile nella qualità, alle attuali forze disponibili all'interno dell'amministrazione che, se meglio istruite e coordinate per il tramite di un concetto moderno e agile, potrebbero senz'altro svolgere l'importante mandato

Ritiene, unitamente ai colleghi di gruppo, che il riuscire a far bene informazione sia avantutto una questione di volontà e di organizzazione interna che dev'essere acquisita senza necessariamente burocratizzare e complicare il tutto con costrizioni legislative che potrebbero alla fine rivelarsi controproducenti rispetto agli obiettivi espressi dagli iniziativisti e condivisi dal PLR.

Tutti sappiamo quanto sia oggi difficile e delicato fare informazione. Le notizie, anche quelle riservate, stranamente superano con grande facilità anche i muri più spessi di ce-mento armato per diffondersi con sorprendente rapidità, ma non sempre con le necessarie caratteristiche e connotazioni di correttezza. La questione dell'informazione pubblica attiva e passiva non è una novità per questo Parlamento. Se ne pariò già negli anni ottanta con una proposta di Massimo Pini, poi negli anni 1986, 1988 e 1989 con le iniziative Robbiani, Agustoni e Storelli. Rileggendo i verbali si constata che il dibattito fu interessante e promosse un certo cambiamento. Si riconobbe nell'informazione puntuale e precisa una que-stione importante, reale ed attuale. Si chiese di perfezionare il diritto all'informazione, alla trasparenza ed al libero accesso alle fonti così da evitare il ricorso ai pettegolezzi, ai pre-giudizi, alle voci ed ai sospetti. Nell'era della comunicazione globale - si diceva - si continuava ad origliare, a sbirciare, a mormorare o a raccogliere cicche, come sosteneva Plinio Verda, piuttosto che impostare un'azione mirata di discrezione e di riguardo agli interessi

verda, fluttosto del imposibilità di l'azione i minita di discreta di l'azione e di grandi di presupposto che la democrazia significa partecipazione e che la partecipazione e sige informazione, si arriva a concludere che lo Stato, in tutte le sue espressioni, dev'essere trasparente nel suo stesso interesse ma soprattutto poiché fuori si vuole capire

tramite i media quanto viene impostato e deciso dall'autorità politica. Ogni cittadino, per principio giurisprudenziale, ha diritto di conoscere gli atti che lo concernono rispettivamente di avere decisioni motivate. Su questo aspetto occorre ammettere un notevole miglioramento rispetto al passato, grazie all'impegno dei vari funzionari e della

maggior parte dei politici.

Più complesso appare quanto riferito alle informazioni di carattere generale. Un obbligo di accessibilità assoluta e indefinita alla cosa pubblica può però anche risultare inadeguato se non gestito con le necessarie conoscenze e valutazioni. Da ciò ben si comprende la delicatezza che occorre avere in questo mondo dell'informazione che, come detto prima, richiede oggi più di ieri doti professionali di discernimento.

Per concludere, si conviene sulla necessità di individuare nuove aree di miglioramento.

L'informazione rispettivamente la comunicazione è oggi un potere di cui occorre tenere debito conto.

Quando informare?

Come informare?

A queste tre domande fondamentali occorre dare precise risposte. Le soluzioni esistono, e non sono nemmeno così difficili da trovare, sia perché la riorganizzazione dell'amministra zione è ormai a buon punto - dunque con una maggiore chiarezza di competenze e di compiti - sia perché la necessità di informare, che l'iniziativa Simoneschi-Cortesi giusta-mente chiede, stimolerà certamente un cambiamento di atteggiamento anche mentale ad

ogni livello.

II PLR è disponibile a ricercare le vie migliori, sempre che l'auspicato disegno di legge sull'informazione possa poggiare sulle basi precedentemente menzionate ed auspicate, che evidentemente si scostano dall'eventualità di creare un vero e proprio Ufficio per il servizio pubblico all'informazione.

356

Sessione ordinaria autunnale 1995 - Seduta VI: lunedì 4 dicembre 1995

E' dell'opinione che questa iniziativa ripropone i soliti burocratismi tipici dello Stato. Invece E dell'opinione che questa iniziativa ripropone i soliti burocratismi tipici dello Stato. Invece che servire, ha paura che essa crei e propugni nuovi inutili apparati. All'interno dello Stato vi sono già molti funzionari che fanno informazione. Basti ascoltare le trasmissioni della radio, dove alcuni di essi sono particolarmente presenti o leggere i quotidiani. Inevitabilmente però, così facendo, si opera in maniera dilettantesca e poco professionale. Ritiene perciò che situazioni del genere debbano essere risolte all'interno dell'amministra-

zione con delle semplici direttive interne che rispecchieranno di volta in volta il mandato politico del Consiglio di Stato.

Occorre istruire meglio e coordinare chi deve fare dell'informazione.

Particolare disagio gli crea anche il titolo che si vorrebbe dare a questa legge, ovvero "Legge sull'informazione". Esso dà il senso di qualcosa che si vuole controllare, tipico di sistemi adottati in Paesi che poco hanno a che vedere con la libertà d'informazione.

In sé e per sé il termine legge si scontra inesorabilmente con il termine informazione così come la intende chi parla.

L'informazione è libera ed è un diritto e non ci vogliono leggi per regolarla. Ci vuole solo la volontà politica di farla.

I fini dell'intervento legislativo che si propugna potrebbero essere intesi anche in senso positivo perché danno oggi delle indicazioni che a noi potrebbero essere chiare ma che un domani, lette ed interpretate magari da altri che ci succederanno, potrebbero dare delle limitazioni che in questo campo sono pericolose. Perché inevitabilmente una legge, oltre che liberalizzare e promuovere, limita in sé e per sé tutto il resto. Ci troveremo così di fronte, un giomo o l'altro, a costrizioni legislative controproducenti.

D'altra parte non possono passare inosservate alcune frasi espresse nel rapporto dove si dice: "Non è infatti seriamente contestabile, in uno Stato di diritto, la necessità di una base

legale sulla quale le autorità possano fondare la regolare informazione del pubblico, ri-spettivamente limitarla in singoli casi."

"Limitarla in singoli casi", ecco la frase che lo disturba in questo rapporto ed ecco anche la conseguenza logica di questo suo intervento. Ciò che inevitabilmente una legge limiterà

oggi potrebbe essere utile liberalizzare un domani.
"Il disegno di legge dovrà in particolare codificare: (terzo paragrafo) le restrizioni a cui sono soggetti tanto l'obbligo delle autorità di informare, quanto il diritto dei cittadini di ottene-re informazioni puntuali su singoli oggetti e di consultare documenti ufficiali, laddove interessi superiori pubblici o privati, meritino di essere tutelati. Anche questa frase ripropone un'affermazione scomoda poiché va tutelata solo la sfera privata. Chi agisce per conto dello Stato non ha niente di privato né interessi superiori da tutelare. Gli interessi privati sono una cosa, gli interessi pubblici sono un'altra.

Ed ecco perché ancora una volta e più convinto di prima dice che di una legge non c'è bi-sogno, ma di una chiara direttiva interna all'amministrazione su questo argomento sì.

Per i motivi sopra esposti, voterà contro l'accettazione di questa iniziativa parlamentare e annuncia già sin d'ora che combatterà il progetto di legge che verrà presentato, proponendo tutti quegli emendamenti necessari a renderlo trasparente, aperto e soprattutto senza

Rispetto della trasparenza a favore del cittadino: sì, ma con metodi diversi per raggiungere l'obiettivo.

BORDOGNA C. - La trattanda in esame non poteva, a suo avviso, passare inosservata e

Quando si parla di informazione occorre infatti essere molto trasparenti e chiari poiché

cualito si paria di informazione occorre infatti essere molto trasparenti e chiari poiché essa rappresenta uno dei fondamenti del nostro stato di diritto.

Dove esiste la libertà d'informazione viene garantita al cittadino la possibilità di partecipare, se interessato, alla cosa pubblica ed ai destini dello Stato.

Sfogliando un quotidiano questa mattina, che riferiva sull'ordine del giorno della seduta

odierna del Gran Consiglio, ha letto che l'obiettivo di questa iniziativa parlamentare è quello di obbligare lo Stato ad informare sulla sua attività. Deve desumere perciò che attualmente si ritiene che lo Stato non sia obbligato ad informare e questo non può che

preoccuparlo.

Personalmente ritiene che oggi esistano troppe leggi e che la voglia di continuare a legiferare e a regolare per il tramite legislativo tutte le cose possibili e immaginabili sia più forte della propensione a risolvere i problemi reali del Paese

Ritiene semplicemente che modalità relative a criteri organizzativi interni dello Stato debbano essere regolate da direttive interne e non da leggi.

Così facendo si renderebbe anche l'amministrazione pubblica più flessibile, aggiornata e

duttile ai mutamenti che la società impone in maniera veloce e senza limitazioni di sorta

come del resto avviene anche nell'economia privata.

Creando un'apposita legge si creano anche le basi per ingabbiare, ancora una volta, un'attività che dovrebbe essere la norma, in un impasto legislativo che poco ha a che vedere con la libertà d'informazione.

L'affermare che esiste un vuoto legislativo in materia d'informazione nel nostro Cantone è inesatto. Esiste bensì un vuoto organizzativo, al passo con i tempi, moderno e professio-

L'informazione sull'attività dello Stato e degli enti pubblici deve essere puntuale, regolare, aperta e trasparente fino in fondo. Il cittadino contribuente ha il diritto, se lo ritiene, di essere costantemente informato sull'attività dello Stato.

Il fatto che la Commissione della legislazione ritenga in sé e per sé questa iniziativa ne-cessaria, conferma che l'attuale sistema d'informazione è carente sotto parecchi punti di vista. Si chiede allora perché di fronte a questa situazione di disagio non vi siano state delle reazioni all'interno dell'amministrazione su questo argomento.

In particolare ritiene che la soluzione proposta a suo tempo dall'on. Robbiani in un'iniziativa parlamentare generica per l'istituzione di un servizio d'informazione, accolta tra l'altro dal Gran Consiglio, avrebbe potuto essere presa almeno in considerazione quale base per una riflessione. Il fatto che ad essa inspiegabilmente non è mai stato dato seguito lascia aperto il dubbio che questo problema non sia stato affrontato.

aperto il dubbio che questo problema non sia stato affrontato. Per esempio tutte le grandi aziende nel privato e gli stati più all'avanguardia possiedono un portavoce ufficiale che può esprimere in ogni momento l'opinione del Governo su un argomento o sull'altro. Come si può dedurre da questa affermazione si tratta sostanzial-mente di una persona che gode della fiducia e del mandato politico del Consiglio di Stato. Probabilmente la situazione politica attuale preferisce lasciare ad ogni singolo dipartimento il compito di informare sulla sua attività, creando così una specie di controllo interno e di compartimentazione dell'informazione. compartimentazione dell'informazione.

357

Sessione ordinaria autunnale 1995 - Seduta VI: lunedì 4 dicembre 1995

MERLINI G., RELATORE - Rileva che il merito dell'iniziativa parlamentare generica della collega Simoneschi-Cortesi e confirmatari è quello di aver nuovamente sollevato il problema della trasparenza dell'attività degli enti pubblici e la questione dell'accesso all'informazione da parte dei cittadini.

Si tratta di due aspetti di cruciale importanza in tutte le democrazie contemporanee perché investono il rapporto vieppiù delicato tra popolazione e istituzioni. Non è infatti più un mi-stero per nessuno che la tecnicizzazione della politica, dovuta alla sempre maggiore com-plessità della realtà sociale, economica e culturale con cui siamo confrontati, tende ad accrescere la distanza tra Stato e cittadini. La cosiddetta crisi della politica e le manifestazioni di disagio che ne derivano, traggono origine anche dall'opacità delle dinamiche decisio-nali e da un'insufficiente trasparenza. Affinché le istituzioni possano mantenere la credibi-lità necessaria per guadagnarsi la fiducia dei cittadini è dunque urgente promuovere una politica dell'informazione aperta e corretta (si tratta della questione del consenso a cui fa-ceva riferimento l'on. Simoneschi-Cortesi).

Questa stessa legittima preoccupazione ha del resto animato, in un passato recente, le iniziative parlamentari generiche delle on. Agustoni e Storelli, rispettivamente dell'on. Robbiani, tendenti alla creazione di un vero servizio pubblico a garanzia di una migliore infor-mazione da parte dell'amministrazione pubblica (ricorda di transenna che si trattava di iniziative che avevano un oggetto più ridotto della presente perché si limitavano al campo della pubblica amministrazione e non a tutti gli enti pubblici e parapubblici).

della pubblica en infilini sitazione e intri a tutti gli emi pubblici e parapubblici). Anche il progetto per una nuova Costituzione cantonale contempla, accanto al principio della libertà d'informazione (art. 6 cpv. 2 lett. c), l'obbligo dell'informazione da parte dell'ente pubblico (art. 12 cpv. 2): "Ogni autorità informa adeguatamente sulla propria attività". Orbene, una legge in materia concretizzerebbe questo obbligo, venendo a colmare un un substituitatione dell'informatione dell'informat vuoto giuridico inopportuno, che non ha più alcuna ragione d'essere. E' infatti innegabile che un tema di tale importanza non può e non deve più essere rego-

lato da sporadiche prescrizioni contenute in semplici direttive ad uso interno dell'ammini-strazione cantonale, della magistratura e degli organi di polizia. Ed è altrettanto innegabile che le poche e settoriali nome previste dalla LOC, dalla LPT, dalla LGC e CdS, dalla LS, dalla legge sulla protezione dei dati personali e dal CPP che toccano l'informazione, non soddisfano certo l'esigenza di una regolamentazione generale ed esaustiva del principio

dell'informazione da parte degli enti pubblici.
Non soddisfano le direttive dell'8 novembre 1989 emanate dal Consiglio di Stato in tema di informazione alla stampa perché ignorano l'aspetto dell'informazione passiva (cloè il diritto del cittadino di ottenere informazioni su richiesta) e sono vincolanti solo per il Governo e i servizi dell'amministrazione cantonale. Non soddisfano neppure le norme che figurano nelle leggi appena citate perché trattano solo aspetti specifici nel rispettivo, circoscritto

Occorre ben di più. Occorre una base legale formale che codifichi in modo chiaro e preci-

il principio dell'informazione attiva (informazione d'ufficio) da parte di tutti gli enti pubblici, dunque non solo da parte delle autorità politiche cantonali (Consiglio di Stato, Gran Consiglio), bensì pure da parte degli enti intermedi e locali (delegazioni e consigli consortili, organi comunali, organismi regionali) nonché da parte degli enti parastatali (EOC, BdS, AET) e della magistratura;

- il principio dell'informazione passiva (su richiesta del cittadino) compreso il diritto di consultare i documenti ufficiali delle autorità e delle amministrazioni pubbliche;
- le restrizioni a cui sono soggetti tanto l'obbligo delle autorità di informare, quanto il diritto del cittadino di ottenere informazioni su singoli oggetti e di consultare documenti ufficiali, laddove interessi superiori pubblici o privati meritino di essere tutelati;
- la procedura ricorsuale e le sanzioni.

Ma perché si chiederà qualche scettico, dovrebbe essere indispensabile legiferare in materia d'informazione? Non si potrebbe assicurare l'obbligo di informare da parte degli enti pubblici e il diritto del cittadino di assumere informazioni, senza far capo ad una base legale e servendosi di quel poco che già c'è?

La risposta a questa domanda la fornisce il Tribunale federale che nella sua consolidata giurisprudenza in materia continua imperterrito a negare - nonostante le numerose critiche della dottrina più autorevole - l'esistenza di "un diritto generale ed esteso" del cittadino e della stampa di ottenere informazioni sull'insieme dell'attività dell'amministrazione (e più in genere degli enti pubblici). Secondo la nostra massima istanza giudiziaria si tratterebbe di una pretesa che non può essere dedotta né dal diritto costituzionale non scritto della Confederazione, né dall'art. 10 CEDU il quale garantisce sì la libertà di ricevere e comunicare informazioni e idee, ma unicamente presso le cosiddette "fonti generalmente accessibili" che in realtà rappresentano una vera e propria croce per gli operatori della stampa. Un diritto generale all'informazione, dice il Tribunale federale, può dunque essere sancito esclusivamente attraverso una specifica normativa e non già in via giurisprudenziale, e la conseguenza per il Tribunale federale è chiara ed è una sola: senza una norma di legge che stabilisca il contrario, l'attività del Governo e dell'amministrazione è retta dal principio della segretezza, con esclusione dunque della pubblicità. A tutt'oggi il Tribunale federale non si è scostato di un millimetro da questa prassi oltremodo restritiva. Ma intanto la sen-sibilità verso un tema che tocca direttamente la partecipazione del cittadino alla vita democratica ed il corretto processo di formazione della volontà politica, non cessa di cresce-

Il progetto di norma costituzionale federale prevede anch'esso un disposto che fissa il diritto all'informazione attiva (art. 6: "Die Behörden müssen über ihre Tätigkeit ausreichend informieren und Auskunft erteilen, wenn nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen"). Nella stessa direzione la legge federale sull'organizzazione e la gestione del Consiglio federale e dell'amministrazione federale che fa obbligo al Consiglio federale di ragguagliare costantemente l'opinione pubblica "sulle sue intenzioni, decisioni e misure, nonché sui lavori dell'amministrazione federale, sempre che ve ne sia un inte-resse generale e non ne siano violati importanti interessi pubblici o privati di protezione".

I Cantoni Giura, Argovia, Basilea Campagna, Uri, Glarona e Turgovia hanno ancorato nelle loro costituzioni il principio dell'informazione dell'opinione pubblica.

Il Gran Consiglio bernese ha adottato il 2 novembre 1993 una legge esemplare "sull'informazione della popolazione". E' una legge che ha carattere pionieristico nell'ordi-

namento pubblicistico svizzero e offre un modello interessante di riferimento per qualsiasi legislatore che si accosti al problema dell'informazione tra Palazzo e Piazza.

Legge pionieristica perché, per il momento, è l'unica in Svizzera ad occuparsi in modo serio e completo di informazione da parte delle autorità. Legge interessante perché non si limita al flusso informativo tra pubblica amministrazione e cittadini, ma si estende oltre gli organi del Cantone coinvolgendo i suoi enti (Anstalten), i comuni e le loro aziende, i consorzi, nonché i privati nella misura in cui svolgono compiti di interesse pubblico. Notevole è pure la precisione con la quale la legge bernese definisce le restrizioni del diritto di essere informati da parte delle autorità, con l'elenco degli interessi preponderanti, pubblici o privati, che giustificano la segretezza e il riserbo. Quindi la preoccupazione dell'on. Bordogna può essere facilmente risolta a livello dell'elaborazione del testo legale, nella misura in cui si sarà precisi nell'elencare quali interessi pubblici o quali interessi privati preponderanti potranno restringere validamente l'informazione.

In definitiva, non è seriamente contestabile, in uno Stato di diritto, la necessità di una base legale sulla quale le autorità devono fondare la regolare informazione al pubblico, rispettivamente limitarla in singoli casi, laddove interessi prevalenti lo esigano.

E non è neppure contestabile la necessità di un controllo giudiziario (da parte dunque di un organo indipendente) che, su ricorso di un cittadino, giudichi la fondatezza di un riffuto di informazione da parte di un qualsiasi ente pubblico o parapubblico (qui sta la valenza

garantista di una legge sull'informazione, che in primis tutela il diritto del cittadino). Spesso ci lamentiamo dei ritardi e della poca trasparenza con cui la Piazza viene informata dal Palazzo e costatiamo con mano il diffondersi di un sentimento di estraniazione del cittadino nei confronti delle istituzioni.

Ebbene oggi, dicendo sì a quest'iniziativa parlamentare, diamo il nostro contributo affinché si rinsaldi la fiducia della popolazione nello Stato. Dicendo sì a quest'iniziativa apriamo la strada ad una legge che invertirà la prassi sinora vigente: la regola sarà la pubblicità, la trasparenza e l'eccezione sarà la segretezza, esattamente il contrario di quanto avviene

oggi. Questa inversione di prassi non potrà che avvicinare il cittadino allo Stato. E' per tutti questi motivi che la Commissione della legislazione invita unanimemente il Parlamento a dar seguito all'iniziativa dell'on. Simoneschi-Cortesi e confirmatari, trasmettendola al Governo per l'elaborazione del relativo disegno di legge.

La discussione è dichiarata chiusa.

Messe ai voti, le conclusioni commissionali sono accolte con 3 voti contrari e 2 astensioni.